



Comunicato Ufficiale n. 55 del 25/01/2025 Stagione Sportiva 2024/2025

1. Sommario

1. Comunicazioni della Delegazione	2
1.1. Risultati	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni del Giudice Sportivo	2

1. Comunicazioni della Delegazione

1.1. Risultati

UNDER 15 C5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/01/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			
MONASTIR 1983	- CE CHI CIAK	VDGS	

2. Giustizia Sportiva

2.1 Decisioni del Giudice Sportivo

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 C5

GARE DEL 13/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 13/ 1/2025 MONASTIR 1983 - CE CHI CIAK

Il Giudice Sportivo

Letto il referto arbitrale relativo alla gara MONASTIR 1983 - CE CHI CIAK disputata in data 13.01.2025;

- Premesso che al 21° minuto del secondo tempo il direttore di gara sospendeva la partita per motivi di ordine pubblico, a seguito di una rissa scatenatasi sugli spalti che ha coinvolto i tifosi delle società MONASTIR 1983 e CE CHI CIAK, con conseguenze che hanno reso difficile garantire la sicurezza necessaria per la prosecuzione della gara;

Rilevato che:

- gli scontri sono stati originati dalla tifoseria della società CE CHI CIAK, che si è resa protagonista di minacce e proteste nei confronti del direttore di gara;
- la tifoseria della società MONASTIR 1983 è intervenuta in difesa dell'arbitro, tentando di fermare i sostenitori della società CE CHI CIAK;
- la situazione è rapidamente degenerata, con la mischia che si è spostata sul terreno di gioco, coinvolgendo anche i dirigenti di ambedue le squadre, i quali tentavano di separare le parti in conflitto;
- durante gli eventi, il direttore di gara è stato colpito al collo da un tifoso non identificato, senza tuttavia riportare conseguenze;
- un sostenitore della società CE CHI CIAK si avvicinava al direttore di gara urlando in maniera aggressiva e il Presidente della società MONASTIR 1983, intervenuto in difesa dell'arbitro, veniva a sua volta aggredito dal tifoso;
- constatato che, dopo 24 minuti di sospensione, i dirigenti delle due squadre riuscivano a riportare l'ordine e il direttore di gara decideva di riprendere la partita, ritenendo che le condizioni fossero adatte;
- tuttavia, dopo un solo minuto di gioco, lo stesso DdG si rendeva conto che le condizioni di sicurezza erano ancora insufficienti;

Rilevato che, a seguito di questa constatazione, il direttore di gara decideva di proseguire la partita "pro-forma" e lo notificava ai capitani delle due società, non ritenendo sussistessero più le condizioni idonee per proseguire regolarmente la gara;

Ritenuto che i gravi disordini originati dalla tifoseria CE CHI CIAK abbiano determinato la sospensione della gara, compromettendone irrimediabilmente la regolarità e ponendo a rischio l'incolumità dell'arbitro, dei calciatori e dei dirigenti;

DELIBERA

- Di infliggere alla società CE CHI CIAK la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 6 a 0 in favore della società MONASTIR 1983;
- Di infliggere la sanzione dell'ammenda di euro 150,00 a carico della società CE CHI CIAK per le gravi intemperanze dei propri sostenitori che hanno posto a rischio l'incolumità dei presenti;
- Di infliggere la sanzione dell'ammenda di euro 50,00 a carico della società MONASTIR 1983 per intemperanze dei propri sostenitori;

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CE CHI CIAK
Vedi delibera del Giudice Sportivo.

AMMENDA

Euro 150,00 CE CHI CIAK
Vedi delibera del Giudice Sportivo.

Euro 50,00 MONASTIR 1983
Vedi delibera del Giudice Sportivo.

Il Segretario f.f. A.Madau	Il Delegato R.Pistis
---	---------------------------------------

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 25 Gennaio 2025